

**FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA
SUL CANCRO - ONLUS**

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D. Lgs. 231/2001
PARTE GENERALE**

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

1 PREMESSA

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni.

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito anche denominato "Decreto") recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, che ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti da intendersi come società, fondazioni, associazioni, consorzi, ecc. (di seguito anche denominati "Enti") per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio: (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella (penale, civile e amministrativa) della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato ed è autonoma rispetto ad essa, sussistendo ex art. 8 del Decreto anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile oppure nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse siano stati compiuti i reati – o gli illeciti amministrativi – indicati nel Decreto medesimo. Tra le sanzioni comminabili, quelle certamente più gravose per l'Ente sono rappresentate dalle misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. Il Decreto prevede inoltre delle sanzioni di carattere pecuniario stabilite in relazione alla gravità del reato commesso. La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo

Stato del luogo in cui siano stati commessi e l'ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale.

Si rinvia all'**Allegato I (Parte Speciale)** per il dettaglio dei reati elencati nel Decreto e nelle successive modificazioni e integrazioni (di seguito anche Reati).

1.2 L'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo quali esimenti della responsabilità amministrativa dell'Ente.

Istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 6 del Decreto stabilisce che l'Ente non risponde del reato commesso nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *“modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un *organismo di controllo interno all'Ente* (di seguito OdV) con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati anche “Modelli”), devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività dell'Ente nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che: (i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a

un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; (iii) i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli; (iv) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine ai Modelli.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di Direzione e Vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato Modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2 IL MODELLO

La Fondazione Piemontese Ricerca Cancro - ONLUS (di seguito anche denominata Fondazione), in coerenza con i principi etici ai quali intende orientare le proprie regole di comportamento, quali contenuti nel Codice Etico (**Allegato II**), premesso che in relazione alle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 sono già stati effettuati fino alla data di approvazione del presente Modello della Fondazione i seguenti adempimenti:

1. individuazione delle aree sensibili e delle rispettive competenze;
2. redazione, diffusione e sottoscrizione all'interno della Fondazione del Codice Etico, adottato dal 9 febbraio 2005;
3. presa d'atto dei contenuti dello stesso Codice da parte dei responsabili delle aree di gestione;
4. nomina dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche denominato OdV),

tutto ciò premesso, in data 20 luglio 2006 adotta il presente Modello con apposita delibera del Consiglio Direttivo in conformità al disposto dell'art. 6 comma I, lettera a) del D. Lgs. 231/2001.

E' opportuno precisare che il Codice Etico riveste una portata generale rispetto al presente Modello in quanto contiene una serie di principi che la Fondazione riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i propri esponenti, dipendenti, collaboratori nonché di coloro, che, ancorché esterni alla Fondazione, collaborano al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Il Modello sarà suscettibile di eventuali modifiche e integrazioni secondo le medesime formalità con cui è stato approvato.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventive ed ex post), che abbia come obiettivo la prevenzione del rischio di commissione dei Reati.

I principi e le regole contenuti nel Modello intendono far acquisire ai soggetti (componenti degli organi sociali, dipendenti, partner a vario titolo, collaboratori, terzi che collaborano al raggiungimento dei fini istituzionali ecc.) che operano in nome e/o per conto e/o nell'interesse della Fondazione, e la cui attività potrebbe sconfinare nella commissione di reati, la piena consapevolezza che determinati comportamenti costituiscono illecito penale, la cui commissione è totalmente inaccettabile, fermamente condannata e contraria agli interessi della Fondazione anche qualora apparentemente quest'ultima sembrerebbe poterne trarre vantaggio. A questo va aggiunta l'ulteriore consapevolezza che la commissione del reato comporterà, oltre alle sanzioni previste dalla legge, anche sanzioni di tipo interno, disciplinare o di altra natura.

Sotto un altro profilo la Fondazione, grazie ad un costante monitoraggio dell'attività, si pone in condizione di prevenire la commissione dei Reati e/o di irrogare agli autori le sanzioni che si renderanno opportune. Fondamentali appaiono a tal fine i compiti affidati all'Organismo di Vigilanza, deputato a svolgere il controllo sull'adeguatezza delle azioni e delle procedure poste in essere dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro – ONLUS per prevenire la commissione dei Reati.

3 I PROCESSI SENSIBILI IN FONDAZIONE

La mappatura delle attività e dei rischi ha portato alla individuazione dei Processi Sensibili.

Tale attività è stata effettuata attraverso:

- a. l'individuazione delle tipologie di reato nelle quali si può incorrere nello svolgimento dell'attività;
- b. l'individuazione, attraverso la mappatura delle attività, dei processi/funzioni nell'ambito dei quali tali reati potrebbero essere commessi (Processi Sensibili);
- c. l'analisi dei sistemi di controllo/prevenzione in atto e l'individuazione delle azioni correttive da sviluppare.

Per quanto attiene i reati contro la Pubblica Amministrazione e Organi e Istituzioni dell'Unione Europea (di seguito denominati P.A.), i Processi Sensibili si riferiscono principalmente alle

domande di licenze e concessioni, alle richieste di agevolazioni di qualsiasi natura - quali ad esempio le domande di contributi, finanziamenti di ogni tipo, - ai contratti con pubbliche amministrazioni od enti locali, ai rapporti concernenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro, alla tutela dell'ambiente, al ricorso a consulenti o società prestatrici di servizi che si relazionano con la P.A. per conto della Fondazione.

Tutte le operazioni devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, alle procedure interne adottate dalla Fondazione ed alle regole contenute nel presente Modello.

La richiesta di finanziamenti, la loro accettazione, le autorizzazioni delle relative spese e la loro rendicontazione sono sotto la responsabilità formale del Direttore del Direttore Scientifico e del ricercatore titolare del finanziamento, ciascuno nell'ambito dei rispettivi poteri e competenze così come esplicitati nelle procedure interne della Fondazione.

Tutte le attività nei confronti della P. A. devono essere effettuate in maniera tale che sia garantita la tracciabilità e trasparenza delle scelte operate e mantenendo a disposizione dell'OdV tutta la documentazione di supporto.

Qualunque criticità o conflitto di interessi dovesse sorgere nell'ambito del rapporto con la P.A. dovrà essere comunicato al Consiglio Direttivo e all'OdV con nota scritta.

Il Consigliere Delegato e il Direttore Scientifico, nell'ambito dei rispettivi poteri, dovranno riportare per iscritto con cadenza annuale al Consiglio Direttivo e all'OdV su tutti i rapporti in essere tra la Fondazione e la P. A.

Per quanto attiene ai reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ex art. 25septies D.lgs. 231/01, i rischi connessi alla loro commissione sono "trasversali" e riguardano tutti i processi e le attività della Fondazione. In particolare appaiono particolarmente a rischio tutti i processi legati al rispetto ed all'attuazione delle prescrizioni e delle procedure previste dal D.lgs. 81/2008 che si richiama integralmente, quale atto normativo integrativo del Modello, in relazione al quale l'OdV può esercitare tutte le sue prerogative.

In particolare i destinatari del Modello, nella misura in cui possono essere coinvolti in attività a rischio, si attengono alle regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla normativa in materia, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25septies del già menzionato decreto, tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti e, quindi, della diversità dei loro obblighi, come specificati nel D.lgs. 81/2008.

E' previsto l'obbligo a carico della Fondazione, attraverso i soggetti apicali, anche coadiuvati dalle strutture interne competenti, di mantenere aggiornato il Documento di Valutazione dei rischi (di seguito "DVR"), adottato in data 1 ottobre 2013, e di seguirne le indicazioni per la mitigazione dei rischi; verificare l'adempimento delle misure indicate nel DVR e la loro efficacia; verificare periodicamente lo stato di conformità della Fondazione a leggi e regolamenti ad essa applicabili; verificare la corretta manutenzione delle attrezzature, in particolare dell'attrezzatura antiincendio; verificare l'informazione e la formazione del personale che opera all'interno della Fondazione.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel presente Modello, tutto il personale della Fondazione è tenuto al rispetto delle regole e di tutti i principi contenuti nel Codice Etico, nel DVR, di tutte le procedure, istruzioni o disposizioni poste in essere dal Datore di lavoro e dal Servizio di Prevenzione e Protezione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

A seguito del *risk assessment* sono stati rilevati i presupposti sufficienti per la commissione di reati ambientali, ex art. 25undecies D.lgs. 231/01. I processi sensibili si riferiscono in particolare alla gestione dei rifiuti ovvero allo stoccaggio ed all'analisi dei rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti, alla gestione del conferimento dei rifiuti speciali.

Lo svolgimento delle suddette attività deve avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia, delle norme contenute nel Codice Etico, delle procedure interne adottate dalla Fondazione e delle regole contenute nel presente Modello.

La Fondazione ha adottato una procedura di gestione dei rifiuti conforme ai modelli normativi vigenti.

Per quanto attiene i reati informatici, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano quelle di utilizzo dei sistemi informatici; della gestione delle *password* per l'accesso a sistemi informatici o telematici; della predisposizione, rappresentazione o comunicazione di documenti informatici a terzi; degli adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito di atti, documenti e pratiche per via informatica.

A carico di tutti i destinatari del Modello è fatto obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, delle norme contenute nel Codice Etico, delle specifiche procedure interne poste in essere dalla Fondazione e delle regole contenute nel presente Modello.

In particolare, è posto l'obbligo di astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 24 bis del Decreto. Nell'ambito dei suddetti

comportamenti è fatto divieto di consentire l'accesso al server (fisico o per via remota) a persone non autorizzate; alterare in qualsiasi modo, manomettere o modificare autonomamente i sistemi applicativi, le infrastrutture *hardware* ed i dati in uso, di proprietà o di terzi, o manipolarne i dati; cedere a terzi le proprie credenziali di autenticazione e danneggiare i sistemi informatici di proprietà o di terzi.

In relazione alle Aree a Rischio individuate è fatto obbligo, altresì, di accedere alle sole risorse informatiche a cui si è autorizzati; custodire le *password* di accesso alla rete ed alle diverse applicazioni e le chiavi personali secondo criteri idonei ad impedirne una facile individuazione ed un uso improprio; di definire nei contratti con i fornitori per l'esecuzione di incarichi relativi ai processi del sistema informatico (ad esempio per lo sviluppo *software*, per l'utilizzo delle applicazioni, per le manutenzioni, etc.), i controlli e le misure necessarie per garantire la sicurezza del servizio, verificandone altresì l'attendibilità commerciale e professionale; mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, dei livelli di autorizzazione all'accesso (alla rete e/o a sistemi di proprietà di terzi) degli utenti, ai fini della tracciabilità degli accessi e delle attività informatiche poste in essere nelle Aree a Rischio.

La Fondazione è altresì dotata, per quanto riguarda il trattamento dei dati in maniera informatica, al fine di garantirne la gestione, la riservatezza e l'integrità di un Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR) al quale integralmente si rinvia.

Per quanto riguarda i reati tributari, considerata la peculiarità della Fondazione dal punto di vista fiscale, la ricaduta in termini di *risk assessment* della novella legislativa sulla operatività della Fondazione e della sua *compliance* al D.Lgs. n. 231/2000 è molto limitata.

In tal senso l'OdV ha avuto modo di effettuare una approfondita analisi della situazione in essere ravvisando come la parte più sensibile dalla area di interesse legata ai processi di acquisizione delle risorse (beni materiali e servizi) passi attraverso una stringente procedura di selezione e di definizione contrattuale cui fa seguito la relativa fatturazione che – anche e soprattutto attraverso l'utilizzo della regolamentazione interna della FPO – garantisce un livello di sicurezza della conformità della fase acquisitiva nonché della corrispondenza della fatturazione - sia soggettivamente che oggettivamente - al bene fornito od al servizio erogato.

L'osservanza degli obblighi fiscali sia in termini di tenuta delle prescritte registrazioni che in termini di esecuzione degli obblighi dichiarativi è sottoposta ad un assiduo e stringente intervento da parte di primario studio professionale che con cadenza ritenuta assolutamente

congrua intervenga nella corretta esecuzione degli obblighi fiscali – siano essi dichiarativi, di registrazione e di versamento - e nella conservazione della documentazione.

Proprio al fine di mantenere al più elevato livello la costante attivazione dell'OdV sul tema, si è definita idonea procedura di scambio informativo con lo studio professionale sopra citato nell'ottica della progressiva e costante rispondenza alla evoluzione normativa ed interpretativa della materia. O di intervento in caso di individuazione reciproca di criticità.

Il sistema di registrazione dei dati contabili trova un supporto informatico consistente in Labinf e di un *data-base* su cui le scritture vengono trascritte e conservate in formato elettronico conservandone copia anche attraverso un adeguato sistema di *back up* con adeguati livelli autorizzativi per l'accesso al *back up* e per la facoltà di cancellare quanto registrato.

Il compimento di atti di disposizione sul patrimonio della Fondazione o di operazioni straordinarie è sottoposto ad un rigido e complesso procedimento solo attraverso il quale può venirsi a formare una volontà in tal senso, onde si ritiene che debba escludersi la deviazione di questo percorso formativo della volontà verso fini fraudolenti di sottrazione al pagamento di debiti tributari.

Deve altresì rilevarsi che la procedura di accesso e disposizione sui conti correnti della Fondazione prevede una adeguata limitazione e di controllo perché non possa realizzarsi una movimentazione anomala della consistenza degli stessi.

In questo senso si ritiene che l'esclusione di atti di disposizione patrimoniale sui beni della Fondazione finalizzati alla sottrazione del pagamento delle imposte possa ritenersi pienamente garantita.

Cionondimeno, si è ritenuto di operare una valutazione ed un aggiornamento del modello organizzativo prescindendo dalla situazione concreta e prendendo in esame l'organizzazione della procedura di gestione dell'adempimento tributario fiscale.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati ha portato alla conclusione che i processi sensibili ritenuti più specificamente a rischio si riferiscono in particolare alla gestione degli acquisti con riferimento alla individuazione dei fornitori, alla verifica delle prestazioni da questi ultimi svolte, alla fatturazione ed ai pagamenti; alla redazione del bilancio ed, infine, alla redazione delle dichiarazioni fiscali. Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di *business*).

Tutti i destinatari del Modello devono, inoltre, adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto ed in particolare sono tenuti a osservare, oltre ai principi generali già enunciati, tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività della Fondazione con particolare riferimento alle attività che comportano la gestione di fatture attive o passive; l'instaurazione ed il mantenimento di qualsiasi rapporto con l'Agenzia delle Entrate sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza; l'instaurazione ed il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative all'acquisto od alla vendita di beni e servizi sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Circa gli altri reati indicati nel Decreto ossia reati societari, falsificazioni (di monete e valori bollati), terrorismo, delitti contro la personalità individuale, abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, ai reati transazionali previsti dalla legge 146 del 2006 (associazione a delinquere, riciclaggio, traffico di migranti e intralcio alla giustizia), al reato previsto dall'art. 1, comma XI, D.L. n. 105/2019 (responsabilità degli enti relativa a violazioni del "*perimetro di sicurezza nazionale cibernetica*") ai reati previsti dal D.Lgs. n.75/2020 (frode nelle pubbliche forniture; frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; peculato; abuso d'ufficio; contrabbando di cui al DPR n. 43/1973; reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e compensazione indebita ex artt. 4, 5 e 10-*quater* D.Lgs. n.74/2000, se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro) etc, tenuto conto della particolare natura e dell'attività svolta si è ritenuta ragionevolmente fondata l'ipotesi che non sussista il rischio che tali reati possano essere commessi nell'interesse o a vantaggio della Fondazione.

4 L'ORGANISMO INTERNO DI VIGILANZA

4.1 Identificazione dell'O.d.V.

Come noto la disciplina normativa non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza e ciò consente di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva.

Il Consiglio Direttivo della Fondazione ha quindi ritenuto dapprima di optare per un tipo di composizione monosoggettiva e a far data dal 27 aprile 2006 di adottare la composizione plurisoggettiva chiamando a far parte dell'OdV due professionisti esterni indipendenti e un delegato interno della Fondazione.

La scelta è motivata sia dalle specifiche competenze, che dalla posizione di autonomia e di indipendenza che concorrono a caratterizzare le qualità dei componenti.

L'OdV così formato è ritenuto idoneo a svolgere la sua funzione, in quanto fornito dei requisiti personali di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione, nonché dei mezzi organizzativi necessari tenuto conto dell'attività della Fondazione per l'esercizio della funzione stessa.

4.2 Compiti dell'OdV

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- a) sull'osservanza del Modello da parte dei soggetti che vi sono tenuti (quali Consiglieri, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, e Partner a vario titolo);
- b) sull'effettività e adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura dell'Ente, in funzione dell'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- c) sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni.

4.3 Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV riporta sull'attività svolta mediante apposita relazione indirizzata al Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno.

4.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Gli organi della Fondazione ed il personale devono riferire all'OdV ogni informazione rilevante per il rispetto ed il funzionamento del Modello.

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'OdV potrà accedere liberamente a tutte le fonti di informazione della Fondazione e prendere visione e consultare qualsiasi documento e dato relativo alla Fondazione stessa.

Tutte le informazioni e la documentazione raccolta nell'espletamento dei suoi compiti sarà archiviata e custodita dall'OdV nel rispetto delle normative sulla privacy (D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016).

Se un dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, lo stesso deve contattare il suo diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, il dipendente riferisce all'Organismo di Vigilanza in forma scritta attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@fprconlus.it. I Partner, per quanto riguarda l'attività svolta nei confronti della Fondazione, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza dovrà valutare le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti saranno applicati in conformità a quanto previsto al successivo capitolo 6.

I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti delle società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

4.4.1 Protezione delle segnalazioni (Whistleblower protection)

In data 30 marzo 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 24/2023 a recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni. Il provvedimento persegue l'obiettivo di rafforzare la tutela giuridica delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o europee, che ledono gli interessi e/o integrità dell'ente pubblico o privato di appartenenza, di cui sono venute a conoscenza nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Il D.Lgs. n. 24/2023 ha sostituito il comma II bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 con la seguente, nuova formulazione: *"I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono i canali di*

segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)''.

Il quadro regolatorio di riferimento è stato, infine, completato dalle Linee Guida ANAC del 12 luglio 2023 e dalla Guida Operativa per gli Enti Privati di Confindustria del 27 ottobre 2023, che ha offerto alle imprese destinatarie della nuova disciplina una serie di indicazioni e misure operative.

Al fine di recepire le disposizioni introdotte con il D.Lgs. n. 24/2023, la Fondazione ha adottato specifici strumenti di regolamentazione in ambito *whistleblowing* per definire la *governance* del processo di gestione delle segnalazioni e le modalità operative in cui si articola (canale di segnalazione, modalità di ricezione e analisi delle segnalazioni, modalità di tutela del segnalante al fine di prevenire eventuali ritorsioni, reportistica).

L'oggetto della segnalazione deve riguardare le violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 247/2023. La normativa definisce violazioni tutti quei comportamenti, atti od omissioni che siano idonei a ledere l'interesse pubblico o l'integrità della società, di cui i *whistleblowers* siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

I soggetti che possono effettuare le segnalazioni di violazione e beneficiare delle misure di protezione sono indicati all'art. 3.

L'art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023 prevede il divieto di ritorsioni nei confronti del soggetto segnalante, che si traduce in regole volte a impedire o rendere nulli gli effetti di atti o provvedimenti volti a punire il segnalante per aver rivelato informazioni (licenziamento, la sospensione, mancata promozione, il mutamento di funzioni, l'adozione di misure disciplinari, la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi).

Inoltre, è prevista la tutela da ritorsioni si applichi anche ad altri soggetti che – pur non avendo trasmesso direttamente la segnalazione – sono comunque ritenuti meritevoli di protezione. Rientrano in tale categoria i cosiddetti "facilitatori", ossia quelle persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione e la cui attività deve rimanere riservata, i soggetti terzi connessi con il segnalante quali ad esempio colleghi e familiari, ed ai soggetti giuridici connessi al segnalante.

La procedura adottata dalla Fondazione ha affidato la gestione del canale di segnalazione interna, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4 del D.L.gs. n. 24/2023, all'OdV.

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso:

- I tramite il portale <https://fprconlus.it/modelli-ex-231-01/segnalazioni/>

- In forma orale, su richiesta della persona segnalante, al numero e/o casella vocale 011.9933190.

L'OdV, a cui deve tempestivamente essere trasmessa la segnalazione, avvia l'esame della stessa e pone in essere tutte le attività necessarie e conseguenti esplicitamente motivando i casi in cui non intende procedere.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione, ed in ogni fase successiva della stessa, nonché la tutela dei dati personali relativi al segnalante medesimo, anche ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'organo deputato a ricevere le segnalazioni avvia l'esame della stessa e attua tutte le attività necessarie e conseguenti, adottando modalità di verifica idonee a tutelare la riservatezza del segnalante nonché l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati.

La Fondazione sanzionerà ogni comportamento illecito, ascrivibile al personale e ai collaboratori, che dovesse emergere a seguito di attività di verifica successiva alla segnalazione.

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della procedura, quali segnalazioni che si rivelino infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, nonché ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della procedura. Sono analogamente sanzionate anche tutte le accertate violazioni delle misure poste a tutela del segnalante compresi tutti gli atti discriminatori adottati dalla Fondazione nei confronti del segnalante medesimo. Le sanzioni disciplinari saranno proporzionate all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno anche giungere alla risoluzione del rapporto di lavoro ovvero di consulenza, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili nonché delle normative di CCNL del settore di riferimento.

Si rinvia alla procedura di segnalazione di illeciti e irregolarità, allegata al presente Modello (Allegato III)

5 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

5.1 Comunicazione

Ai fini dell'efficacia del presente Modello è obiettivo della Fondazione assicurare, sia a dipendenti e collaboratori già presenti sia a quelli che saranno inseriti, una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento dei medesimi nei Processi Sensibili.

5.2 Formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto sarà garantita mediante idonei strumenti di diffusione e la pubblicazione del Modello sul sito della Fondazione www.fprconlus.it.

6 SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Principi generali

L'effettività del Modello è legata anche all'adeguatezza del sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure e dei regolamenti interni.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta ed inosservanza delle disposizioni aziendali è indipendente dal giudizio penale e dal suo esito, in quanto tali normative sono assunte dall'azienda in piena autonomia a prescindere dal carattere di illecito penale che la condotta possa configurare.

La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla eventuale reiterazione della stessa; della recidività si terrà altresì conto anche ai fini della comminazione di una eventuale sanzione espulsiva.

Una non corretta interpretazione dei principi e delle regole stabiliti dal Modello potrà costituire esimente soltanto nei casi di comportamenti di buona fede in cui i vincoli posti dal Modello dovessero eccedere i limiti di approfondimento richiesti ad una persona di buona diligenza.

6.2 Sanzioni per i lavoratori subordinati

Ai lavoratori subordinati si applicano le disposizioni previste nei rispettivi contratti di lavoro.

6.3 Misure nei confronti dei Consiglieri

In caso di violazione del Modello da parte dei Membri del Consiglio Direttivo, l'OdV ne darà immediata informazione al Consiglio stesso, il quale adotterà i provvedimenti del caso nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ivi compresa l'eventuale revoca dalla carica.

6.4 Misure nei confronti dei Revisori

In caso di violazione del Modello da parte di componenti del Collegio dei Revisori l'OdV ne darà immediata informazione al Consiglio Direttivo il quale adotterà i provvedimenti del caso nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ivi compresa l'eventuale revoca dalla carica.

6.5 Misure nei confronti di Collaboratori, Consulenti e Partner/Fornitori

La commissione dei reati di cui al Decreto da parte di Consulenti, di Partner/Fornitori, di collaboratori, così come ogni violazione da parte degli stessi delle regole di cui al Modello, comporterà, l'obbligo di azionare tutti gli strumenti contrattuali e di legge a disposizione per la tutela dei diritti della Fondazione, ivi compresi ove del caso, la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

7. Rapporti tra Codice Etico e Modello

I principi e le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quanto espresso nel Codice Etico adottato dalla Fondazione, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni del Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti, è opportuno precisare che:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Fondazione allo scopo di esprimere una serie di principi di deontologia aziendale che la Fondazione riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, commessi apparentemente nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

Tuttavia, in considerazione del fatto che il Codice Etico richiama principi di comportamento

idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, esso acquisisce rilevanza ai fini del Modello e costituisce, pertanto, formalmente una componente integrante del Modello medesimo.

Candiolo, 15 dicembre 2023

ALLEGATI

- I. ELENCO REATI;**
- II. CODICE ETICO;**
- III. PROCEDURA WHISTLEBLOWING.**